

Giovedì 6 maggio 1999

*ALLEGATO II***Codice di condotta
per l'attuazione delle Politiche strutturali
da parte della Commissione****I. Dichiarazione della Commissione**

Nell'ambito dei suoi poteri esecutivi, e in particolare per l'attuazione dei Fondi strutturali, la Commissione si dichiara disposta a concordare con il Parlamento europeo un codice di condotta concernente le modalità di associazione di quest'ultimo alle politiche strutturali comunitarie per il periodo 2000-2006.

1. Fondi strutturali*1.1 Programmazione dei Fondi strutturali*

- La Commissione trasmetterà al Parlamento, non appena le saranno pervenuti, i piani sottoposti dagli Stati membri a titolo dei vari Obiettivi dei Fondi. Il Parlamento europeo potrà in tal modo esaminare i vari elementi in essi contenuti, e in particolare:
 - le strategie e gli assi prioritari proposti per l'intervento comunitario;
 - il previsto impatto, anche occupazionale, delle azioni proposte, soprattutto ai fini dell'inserimento delle donne nel mondo del lavoro;
 - per i piani regionali a titolo degli Obiettivi 1 e 2, nonché al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile, la valutazione dell'impatto ambientale delle azioni proposte e le disposizioni emanate dagli Stati membri e dalle regioni per associare le autorità competenti per l'ambiente all'attuazione dei piani.
- La Commissione trasmetterà al Parlamento i Quadri comunitari di sostegno e, successivamente, le principali modifiche ad essi apportate;
- la Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i Programmi operativi che attuano i QCS quali approvati dalla Commissione;
- la Commissione trasmetterà i Documenti unici di programmazione quali approvati dalla Commissione;
- la Commissione fornirà informazioni, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, sui grandi progetti e le sovvenzioni globali posti in essere nel quadro degli interventi, quali approvati dalla Commissione.

1.2 Iniziative comunitarie

- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo i progetti di orientamento per le Iniziative comunitarie e avrà cura di esaminare i pareri del Parlamento onde tenerne conto prima della decisione su ciascuna Iniziativa.
- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo l'elenco dei programmi di iniziativa comunitaria. La Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i programmi di iniziativa comunitaria da essa approvati.
- la Commissione fornirà informazioni regolari sull'attuazione del principio della coerenza con le azioni condotte a titolo dei programmi di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione.

1.3 Azioni innovatrici

- La Commissione comunicherà al Parlamento i progetti di orientamento per le azioni innovatrici e avrà cura di esaminare i pareri del Parlamento onde tenerne conto prima della decisione su ciascun tipo di azione innovatrice;

Giovedì 6 maggio 1999

- la Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i progetti pilota avviati su sua iniziativa ai sensi dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 6 del regolamento FSE e dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento SFOP, e gli trasmetterà regolarmente l'elenco aggiornato dei progetti approvati;
- la Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, gli studi intrapresi su sua iniziativa ai sensi degli stessi articoli, in particolare gli studi relativi allo schema di sviluppo dello spazio comunitario quelli nel settore dello sviluppo urbano, e gli trasmetterà regolarmente l'elenco aggiornato degli studi pubblicati.

1.4 Partnership

La Commissione riferirà al Parlamento, su sua richiesta, sulle strutture di partnership create negli Stati membri per l'esecuzione degli interventi dei Fondi strutturali.

1.5 Valutazione

- La Commissione comunicherà annualmente l'elenco degli studi valutativi condotti sull'esecuzione dei programmi dei Fondi strutturali e trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, gli studi realizzati, da essa stessa effettuati o commissionati ad organismi indipendenti.
- La Commissione comunicherà l'elenco di massima degli indicatori che proporrà agli Stati membri per l'assegnazione della riserva di efficacia. A norma dell'articolo 44 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, gli Stati membri sceglieranno gli indicatori per la valutazione di efficacia degli interventi.

1.6 Esecuzione finanziaria dei Fondi strutturali

La Commissione riferirà semestralmente al Parlamento europeo sull'esecuzione finanziaria generale dei Fondi strutturali nonché sull'assegnazione della riserva di efficacia.

1.7 Modalità d'attuazione dei regolamenti

La Commissione comunicherà al Parlamento europeo i propri progetti di decisione relativi alle modalità di attuazione di cui all'articolo 53 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, all'articolo 5 del regolamento FESR, all'articolo 8 del regolamento FSE, all'articolo 50, terzo trattino, del regolamento FEAOG e all'articolo 4 del regolamento SFOP. Essa prenderà in considerazione le osservazioni del Parlamento.

1.8 Relazione annuale

La relazione annuale di cui all'articolo 45 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali renderà conto del modo in cui la Commissione ha recepito i pareri del Parlamento sulle relazioni annuali anteriori.

2. Fondo di coesione

- La Commissione comunicherà al Parlamento i propri progetti di decisione relativi alle modalità di attuazione previste agli articoli 12 e 14 del regolamento sul Fondo di coesione. Essa prenderà in considerazione le osservazioni del Parlamento.
- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo l'elenco dei progetti approvati e trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento europeo ne farà richiesta, i progetti finanziati dal Fondo di coesione quali approvati dalla Commissione.
- La Commissione informerà il Parlamento europeo di ogni decisione di sospensione di aiuto adottata a norma dell'articolo 6 del regolamento sul Fondo di coesione.

Giovedì 6 maggio 1999

3. ISPA

- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo i propri progetti di decisione relativamente alle disposizioni dettagliate in materia di informazione di pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento ISPA. Essa prenderà in considerazione le osservazioni del Parlamento.
- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo l'elenco dei progetti approvati, e trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i progetti finanziati dall'ISPA quali approvati dalla Commissione.

4. Comitati

- La Commissione comunicherà regolarmente al Parlamento europeo il calendario degli ordini del giorno delle riunioni dei Comitati di cui agli articoli 47-51 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e all'articolo 14 del regolamento ISPA, e gli trasmetterà l'elenco dei documenti ad essi sottoposti; la Commissione trasmetterà al Parlamento, su sua richiesta, i documenti sottoposti ai Comitati.
- La Commissione informerà regolarmente il Parlamento europeo dei pareri resi dai Comitati di cui agli articoli 47-51 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e all'articolo 14 del regolamento ISPA.

II. Procedura

Per rendere operativo il presente codice di condotta, la Commissione si dichiara disposta ad concordare con ciascuna delle commissioni parlamentari più direttamente interessate un calendario dei lavori che ne fissi le modalità pratiche di attuazione.

III. Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione:

Il Parlamento europeo e la Commissione si dichiarano disposti a tradurre in atto quanto disposto ai precedenti punti I e II della dichiarazione della Commissione.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 1999.

Jacques SANTER
Presidente della Commissione europea

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente del Parlamento europeo
